

Accesso ai documenti inerenti all'invalidità causata dalle conseguenze di sinistro

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: INPS – Direzione Provinciale di

FATTO

La signora, rimasta invalida a seguito di un investimento stradale, ha presentato alla Direzione Provinciale dell' INPS di un'istanza, datata 22 dicembre 2107, chiedendo di accedere alla seguente documentazione: *“Mod AS1-INV.CIV. compilato dalla sottoscritta in data 20.05.2013 in seguito all'invalidità causata dalle conseguenze del sinistro occorso in data 11 agosto 2010. Documento di 4 facciate compresa la facciata con le “osservazioni della struttura inps”, compilata dal medico legale ai fini dell'azione di rivalsa nei casi di responsabilità di terzi, art.41, legge 04.11.2010 n.183”*. Motivava l'istanza con riferimento al giudizio civile di quantificazione del danno subito a seguito del predetto incidente.

L'amministrazione adita concedeva un accesso parziale escludendo le dichiarazioni del medico legale emettendo un provvedimento del seguente tenore letterale *“in relazione alla richiesta in oggetto, si allega alla presente modello AS1 precisando che le dichiarazioni del medico legale, da Lei richieste, costituiscono un atto di tipo interno che non può essere oggetto di rilascio”*.

Avverso tale provvedimento, datato 11 gennaio 2018, la sig.ra ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il ca.so e assumesse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria dell'amministrazione adita la quale deduceva che *“non veniva trasmessa la 4° pagina, compilata dal personale medico di questa Sede per la valutazione medico legale riguardante l'eventuale responsabilità di terzi, presupposto per l'esercizio dell'azione di surroga da parte dell'Istituto e quindi non di interesse giuridico per la Sig.ra L'azione di recupero delle somme erogate a titolo di provvidenze di invalidità civile in conseguenza di fatto illecito di terzi (art. 2043 c.c.) costituisce, in capo all'Istituto, un diritto autonomo e distinto da quello dell'assistito.*

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso fondato e meritevole di essere accolto dovendo considerarsi certamente sussistente l'interesse diretto, concreto ed attuale della ricorrente all'accesso *de quo*, avendo ad oggetto atti alla stessa relativi ed in particolare alla valutazione medica della propria invalidità, a seguito dell'incidente di cui è stata vittima. La sig.ra vanta altresì un interesse endoprocedimentale – ex artt. 7 e 10 della legge 241/90 - all'accesso richiesto, con riferimento alla propria pratica di invalidità civile.

Il diniego d'accesso alla relazione medica, opposto dall'amministrazione, non appare giustificato dalla mera considerazione che l'atto richiesto sia un “atto interno” e come tale sottratto all'accesso. La sottrazione dall'accesso deve essere prevista da una norma che individui una categoria di atti come esclusi dall'accesso in ragione della prevalenza, a diverso titolo, dell'interesse alla riservatezza. Nel caso *de quo* non viene dedotto alcun interesse alla riservatezza che si intenderebbe tutelare e che comunque dovrebbe,

nel caso di specie, ritenersi recessivo rispetto al diritto della ricorrente all'accesso, ex art. 24 comma 7 della legge 241/90.

Appaiono, altresì, prive di pregio le diverse ed ulteriori argomentazioni dedotte dalla amministrazione in sede di memoria difensiva.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione adita a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

(Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta del 8 marzo 2018)